

CIRCOLARE N. 13/26

ROMA, 24/03/2026

Pubblicata in Gazzetta la Legge annuale sulle PMI: Novità per reti di imprese, artigianato e confidi

Roma 24 marzo 2026_ La Legge annuale sulle PMI (L 11 marzo 2026 n. 34 pubblicata in GU 23 marzo 2026 n. 68) prevede una serie di interventi in tema di reti di imprese, riforma dell'artigianato e confidi finalizzati a rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano.

Un provvedimento che si inserisce nel quadro previsto dall'articolo 18 della legge 180 del 2011. Tale norma stabilisce che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere un disegno di legge volto alla tutela e allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, con l'obiettivo di individuare gli interventi più rilevanti per l'anno successivo.

L'obiettivo della Legge annuale sulle PMI è infatti quello di favorire la crescita delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), riducendo gli oneri burocratici e incentivando forme di collaborazione e sviluppo industriale.

Tra le disposizioni di maggior rilievo figura l'**articolo 15** nel quale viene conferita delega al Governo per la **riforma dell'artigianato**.

Nello specifico, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma in commento, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la razionalizzazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa vigente contenuta nella L. n. 443/1985, in attuazione dell'articolo 45, comma 2, della Costituzione, ai sensi del quale la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Viene disposto il rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) l'obbligo di adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica.
- b) la necessità di incentrare la nuova normativa sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo
- c) introduce l'obiettivo di promuovere l'aggregazione fra imprese artigiane anche tramite la rimodulazione del contratto di rete
- d) stabilisce due criteri a tutela del settore: la restrizione dell'uso dei riferimenti all'artigianato, nelle attività promozionali, pubblicitarie e di vendita, alle sole imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese, e l'obbligo di rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso e sul mantenimento dei relativi requisiti di iscrizione, onde garantire l'effettività della qualificazione.

Tra le altre importanti previsioni contenute nella legge annuale PMI 2026 figura l'**articolo 7**, che delega il Governo al **riordino della disciplina dei Confidi** secondo specifici principi e

criteri direttivi. L'obiettivo dichiarato è quello di favorire un rafforzamento del ruolo di questi organismi nel sostegno finanziario alle imprese.

La riforma prevede innanzitutto una revisione complessiva della disciplina dei Confidi, con l'intento di consolidarne la funzione nel campo delle garanzie e dei servizi finanziari rivolti alle PMI. In questa prospettiva si inserisce anche l'apertura della compagine sociale a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese e dai liberi professionisti, una misura che potrebbe ampliare la base partecipativa e rafforzare la solidità del sistema.

Un ulteriore intervento riguarda i requisiti per l'iscrizione dei Confidi all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB), registro che raccoglie gli intermediari finanziari autorizzati a operare sotto la vigilanza della Banca d'Italia. La revisione di tali requisiti è finalizzata, in particolare, a stimolare processi di aggregazione tra i Confidi e a rafforzare la stabilità del comparto.

La delega legislativa contempla inoltre una revisione delle attività esercitabili dai Confidi iscritti all'albo, con particolare attenzione allo sviluppo di servizi di consulenza e assistenza a favore delle imprese consorziate o socie. La legge mira a favorire una riduzione dei costi di istruttoria necessari alla valutazione del merito creditizio delle imprese e a incentivare l'integrazione interconsortile tra i diversi organismi.

Accanto al riordino dei Confidi, la legge annuale PMI introduce anche importanti novità in materia di cartolarizzazioni attraverso l'articolo 8, dedicato alle misure per favorire la **valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino**. L'intervento modifica alcune disposizioni della legge 130 del 1999, che disciplina le operazioni di cartolarizzazione in Italia. In particolare, viene ampliata la possibilità di destinare alle operazioni non soltanto i crediti, ma anche i diritti e i beni a essi collegati, inclusi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione o combinazione e i beni sostitutivi.

Questa modifica consente di includere nel cosiddetto patrimonio segregato (il patrimonio separato destinato a garantire l'operazione finanziaria) tutti gli elementi economici che contribuiscono alla generazione dei crediti. Di fatto, ciò rende possibile la cartolarizzazione anche del magazzino in lavorazione o in fase di trasformazione.

In termini concreti, ciò significa che beni presenti nei magazzini aziendali, come scorte di vino, formaggi stagionati o altri prodotti tipici, potranno essere utilizzati come base per strutturare operazioni di raccolta di capitali. Il valore immobilizzato nelle scorte potrà quindi essere trasformato in liquidità, consentendo alle imprese di ottenere nuove risorse finanziarie

Un'altra delle misure più impattanti contenute nella Legge annuale sulle PMI 2026 riguarda le **reti di imprese**. In particolare, viene stabilito che, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili destinati al fondo patrimoniale comune della rete non concorre alla formazione del reddito d'impresa.

In dettaglio, le condizioni che devono essere rispettate:

- gli utili devono essere destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete;
- il programma deve essere asseverato da organismi dell'associazionismo imprenditoriale o da organismi pubblici individuati con decreto ministeriale;
- le somme devono essere accantonate in una specifica riserva di bilancio vincolata alla realizzazione degli investimenti.

Tra le altre novità della legge PMI 2026 si segnalano:

- **Sostegno alla filiera della moda** (art. 3)
Fino a 100 milioni di euro per programmi di sviluppo delle PMI della filiera tessile-moda.

- **Staffetta generazionale** (art. 6)
Part-time incentivato verso la pensione con esonero contributivo e assunzione di un lavoratore under 35.
- **Semplificazioni per le imprese** (artt. 9-13)
Deroga all'assicurazione per carrelli elevatori e macchine agricole utilizzate solo in aree private e nuovi modelli semplificati per la sicurezza.
- **Start-up e innovazione** (art. 24)
Testo unico per riordinare la normativa su start-up innovative e PMI innovative.

ALLEGATO: Legge 11 marzo 2026 n.34